## Articolo 2-bis, commi 2 e 3 (Nomina dei revisori e del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata)

L'articolo 2-bis, comma 2, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede la modifica dell'articolo 379 del nuovo *Codice della crisi di impresa* (D.lgs. n. 14 del 2019) che a sua volta ha novellato l'art. 2477 del codice civile in tema di nomina dei revisori e del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata.

L'art. 379 del codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14), in vigore dal 16 marzo 2019, ha significativamente modificato l'articolo 2477 del codice civile relativo all'organo di controllo delle società a responsabilità limitata e delle cooperative a responsabilità limitata. L'obiettivo della riforma era di ampliare la platea delle società a responsabilità limitata tenute alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. In particolare, sono stati ridotti gli importi delle grandezze il cui superamento determina l'obbligatorietà della nomina. Sono infatti tenute alla nomina dell'organo di controllo o del revisore le s.r.l. che per due esercizi consecutivi abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a euro 2 milioni; ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a euro 2 milioni; dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 10 unità. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando per tre esercizi consecutivi (e non più due) non è superato alcuno dei predetti limiti. È previsto un "periodo di transizione" di nove mesi dalla data di entrata in vigore dell'art. 379 del Codice, per consentire alle s.r.l. tenute alla nomina dell'organo di controllo e del revisore di provvedere alla nomina, adeguando se del caso l'atto costitutivo e lo statuto. Le società hanno dunque tempo fino al 16 dicembre 2019 per l'adeguamento.

L'introduzione di limiti più bassi da parte del Codice della crisi di impresa, ha la finalità di inserire obbligatoriamente nelle società un soggetto indipendente che, pena il proprio coinvolgimento nella responsabilità della crisi, contribuisca a fare emergere tempestivamente la situazione di crisi.

In particolare la modifica è volta a **limitare le ipotesi** in cui le società a responsabilità limitata **sono obbligate a nominare** l'organo di controllo o il **revisore**. Più specificamente, rispetto al testo vigente dell'art. 2477 c.c., sono **innalzate le soglie** - di totale dell'attivo dello stato patrimoniale, di ricavi delle vendite e delle prestazioni e di dipendenti occupati in media durante l'esercizio - **che non devono essere superate ai fini dell'esenzione dall'obbligo.** 

Secondo quanto specificato dal Governo (nel corso della conferenza stampa presso la Camera dei deputati del viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, il 30 aprile 2019) la finalità dell'intervento dovrebbe essere quella di superare le criticità della misura introdotta nel codice della crisi di impresa per le società più piccole, in particolare con riferimento alle ripercussioni che potrebbero esserci tra le segnalazioni dovute dai revisori e gli affidamenti bancari delle PMI.

Le soglie sono così rideterminate:

- il totale dell'attivo dello stato patrimoniale è ampliato dagli attuali 2 milioni di euro a **4 milioni di euro**;
- i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono ampliati dagli attuali 2 milioni di euro a **4 milioni di euro**;
- il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio è ampliato dalle attuali 10 unità a **20 unità**.

Non è oggetto di modifica la norma che prevede che l'obbligo di nomina del revisore scatta quando si supera per due anni consecutivi anche uno solo dei parametri indicati.

La verifica del superamento dei parametri deve essere effettuata, in prima battuta, sui dati del bilancio 2017 e 2018 in quanto l'art. 379 del D.lgs. n. 14 del 2919 prevede che, secondo le nuove disposizioni dell'art. 2477 c.c.., si dovrà avere riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza del termine di nove mesi previsto dal nuovo Codice.

Resta altresì inalterata la disposizione che prevede che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alle suddette ipotesi cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Nulla è disposto con riguardo alle società che hanno già adempiuto all'obbligo di nomina del revisore o dell'organo di controllo, in ottemperanza ai limiti più stringenti stabiliti dall'art. 379 del codice della crisi di impresa (come si è detto entrato in vigore il 16 marzo 2019). Tuttavia la modifica di tale articolo apportata dalla disposizione in commento, con l'innalzamento dei limiti previsti, ha come effetto quello di rendere in alcuni casi la nomina effettuata non più obbligatoria e di consentire la possibilità di revoca dell'organo di controllo appena nominato.

Si segnala, al riguardo, che in occasione delle modifiche apportate al medesimo articolo 2477 del codice civile da parte del D.L. 24/06/2014, n. 91 era stata introdotta un'esplicita norma volta a specificare che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca (art. 20, comma 8).

Andrebbe valutata l'opportunità di esplicitare che la modifica dei parametri per l'obbligo di nomina degli organi di controllo, costituisce giusta causa per la revoca.

Il **comma** 3 apporta un coordinamento di natura formale al quinto comma dell'articolo 2477 del codice civile, il quale dispone che l'assemblea - che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti (correttamente riferiti al secondo e non al terzo comma) sopra i quali scatta l'obbligo di nomina dei revisori - deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.